



Emanato con D.R. n. 564 del 09/06/2011 – prot. n. 10552 (affisso all'Albo prot. n. 10682 del 10/06/2011)

Modificato con D.R. n. 678 del 18/09/2014 – prot. n. 17071 (affisso all'Albo prot. n. 17158 del 22/09/2014)

Modificato con D.R. n. 394 del 18/05/2015 – prot. n. 9726 (affisso all'Albo prot. n. 9798 del 19/05/2015)

Modificato con D.R. n. 9 dell'11/01/2022 – prot. n.499 (affisso all'Albo prot. n. 539 rep. n.6 del 12.01.2022)

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA
LEGGE N. 240/2010**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.
2. Gli assegni di ricerca hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) carattere continuativo, e comunque a tempo definito, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca;
 - b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca, o di una fase di esso oggetto dell'atto contrattuale (per la tipologia di bando di cui alla lettera b) co. 1 art. 9 del presente Regolamento);
 - c) svolgimento della ricerca in condizioni di autonomia, con i soli limiti stabiliti dal responsabile del progetto o tutor indicato nell'atto contrattuale.

Articolo 2

Durata

1. Gli assegni di ricerca possono avere durata pari ad un anno o multiplo di esso fino ad un massimo di tre anni. Solo in caso di anticipata cessazione e solo se il periodo residuale è pari o superiore ad un anno, è possibile procedere a scorrimento di graduatoria o, in caso di assenza di idonei disponibili, all'emanazione di un nuovo bando per il periodo residuale. E' altresì possibile il rinnovo per non meno di un anno.
2. La durata complessiva non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso e del periodo di svolgimento di assegni di ricerca di cui all'art. 51 co. 6 della Legge 449/1997.
3. Sono computati nel limite massimo di 4 anni assegni di ricerca fruiti a qualsiasi titolo e conferiti da Enti/Università diversi.
4. La durata dell'assegno è deliberata dal Senato Accademico, su proposta motivata del dipartimento a cui afferisce l'attività di ricerca.
5. Al termine della durata dell'assegno di ricerca, apposite Commissioni, istituite presso i dipartimenti, formuleranno un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare anche ai fini di un

eventuale rinnovo. Il rinnovo, senza soluzione di continuità, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere scientifico favorevole del Senato Accademico, prima della scadenza del contratto.

Articolo 3

Finanziamento

Il finanziamento degli assegni di cui al presente Regolamento può derivare da :

- a) bilancio di Ateneo, nei limiti dello stanziamento annuale ed anche a seguito di concessioni di fondi ministeriali;
- b) progetti europei;
- c) altri finanziamenti esterni (enti territoriali, ecc.);
- d) programmi/progetti di ricerca comunque finanziati, nell'ambito dell'autonomia dei dipartimenti proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell' Università.

Articolo 4

Programmazione

1. Il Senato Accademico approva annualmente la programmazione degli assegni di ricerca a valere sul bilancio di Ateneo, anche a seguito di concessione di fondi ministeriali, da attribuire in base alle esigenze di ricerca individuate dai dipartimenti e stabilisce le priorità, nei limiti dello stanziamento, su proposta dei dipartimenti.
2. Il Senato Accademico autorizza altresì il conferimento di assegni di ricerca a valere su finanziamenti esterni, su proposta dei dipartimenti.
3. La documentazione da sottoporre al Senato Accademico deve contenere:
 - a) il programma/progetto di ricerca e la sua durata (per la tipologia di bando di cui alla lettera b) co. 1 art. 9 del presente Regolamento);
 - b) nel caso di finanziamenti esterni, la fonte del finanziamento, gli estremi di approvazione del programma e la dichiarazione di disponibilità dei fondi necessari al conferimento dell'assegno di ricerca di cui all'art. 3;
 - c) l'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di ricerca;
 - d) la durata dell'assegno di ricerca nei termini di cui all'art. 2.
4. Il Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti, può deliberare, anno per anno, una quota di assegni di ricerca riservata a studiosi italiani o stranieri, che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Articolo 5

Compiti

1. Il titolare dell'assegno di ricerca collabora allo svolgimento dell'attività di ricerca, mediante stipula di apposito contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.
2. Il titolare dell'assegno in questione partecipa ai programmi/progetti di ricerca presso il dipartimento proponente, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con i professori e i ricercatori . Per un periodo non superiore alla metà della durata del contratto, il titolare dell'assegno potrà essere autorizzato a soggiornare all'estero presso uno o più qualificati Istituti Universitari, Accademie o enti di ricerca. Il titolare dell'assegno, autorizzato dal Direttore del Dipartimento, previo consenso del responsabile della ricerca, dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso dette istituzioni di ricerca. Il periodo di permanenza all'estero può essere ripetuto nel caso di rinnovo del contratto.
3. Il titolare dell'assegno dovrà presentare periodicamente al responsabile della ricerca relazioni sull'attività di ricerca svolta, ai fini della valutazione della sua attività.
4. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il responsabile della ricerca invia una motivata relazione al Consiglio di Dipartimento. La delibera del Consiglio sarà trasmessa al Rettore che, a

seguito della delibera del Senato Accademico, notificherà la risoluzione del contratto al titolare dell'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

5. Al termine del rapporto di collaborazione, i titolari degli assegni, sono tenuti a depositare una dettagliata relazione e gli eventuali altri prodotti che costituiscono i risultati della ricerca presso il dipartimento di afferenza della ricerca, dando comunicazione all'ufficio competente dell'avvenuto deposito.

Articolo 6

Importo assegno

1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca, oltre oneri a carico dell'amministrazione, coincide con l'importo minimo stabilito con decreto ministeriale di cui al co. 7 art. 22 della Legge 240/2010.

2. Solo nel caso di assegni finanziati su fondi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del presente Regolamento, l'importo può essere incrementato, su proposta del dipartimento proponente, ma non può superare l'importo annuo lordo di un ricercatore a tempo determinato e pieno, salvo che lo stesso importo non risulti dettato dal relativo programma, ovvero budget di riparto fissato dall'Ente che eroga il finanziamento medesimo.

3. L'importo dell'assegno sarà erogato al beneficiario in rate mensili, salvo quanto previsto dal presente Regolamento all'art. 5 - comma 4.

4. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13/08/1984, n. 476 e successive integrazioni e modificazioni, nonché in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2 - commi 26 e seguenti - della legge 08/08/1995, n. 335 e successive integrazioni e modificazioni.

5. E' ammesso il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno in Italia e all'estero, a carico dei fondi relativi alla ricerca, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento competente secondo il Regolamento di Ateneo in materia di missioni.

Articolo 7

Copertura assicurativa

Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Articolo 8

Cumulo. Compatibilità. Interruzioni

1. Non è ammesso il cumulo di assegni di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato dall'Università, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

2. A tal fine, l'Università fissa il numero massimo di titolari di assegni ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Master universitari, Dottorato di ricerca con borsa o Specializzazione medica, in Italia o all'estero.

4. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente, anche part time, in servizio presso amministrazioni pubbliche.

5. I dipendenti privati, anche part time, non possono essere titolari di assegni di ricerca.

6. Per tutta la durata dell'assegno è inibito lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.

7. E' consentito l'esercizio di attività compatibili, individuate con autorizzazione del Rettore e con il preventivo assenso del responsabile della ricerca. Tali attività anche esterne, occasionali e di

breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca.

8. I titolari di assegno possono essere autorizzati dal responsabile della ricerca, in accordo con il Preside della Facoltà, a svolgere limitata attività didattica, a supporto dell'insegnamento universitario, nell'ambito della ricerca in corso, senza oneri a carico dell'Ateneo. I titolari di assegno possono assumere incarichi di insegnamento ufficiale o integrativo sia presso "L'Orientale" che presso altri Atenei, purché senza oneri per il bilancio dell'Orientale.

9. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

10. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23.10.2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto è integrata dall'Orientale fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

11. In materia di congedo per malattia si applica l'art. 1 comma 788 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modificazioni.

12. Gli assegni previsti dal presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

13. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'art. 24, co. 3 lett. a) e b) (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 240 del 30.12.2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici, nonché con enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. I periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, non sono computati nei dodici anni.

Articolo 9

Bandi di selezione

1. I bandi di selezione possono essere di due tipologie:

a) bando unico, di uno o più assegni, per ciascuna area scientifica di interesse, deliberati dal Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti, che prevede la presentazione dei progetti di ricerca direttamente da parte dei candidati, corredati da curriculum, titoli e pubblicazioni;

b) bando relativo a specifici programmi di ricerca, finanziati con fondi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, deliberati dal Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti.

2. I bandi di cui alle lettere a) e b) co. 1 del presente articolo, devono contenere l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, delle aree scientifiche in cui si svolgeranno l'attività di ricerca, della lingua straniera richiesta, del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa, nonché dei criteri di valutazione dei titoli.

3. Il bando dovrà altresì contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Articolo 10

Requisiti

1. Possono essere titolari degli assegni studiosi, in possesso di Laurea conseguita in regime previgente il DM 509/99 o Specialistica/Magistrale conseguita da non meno di due anni solari e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della specifica attività di ricerca per la quale è stato bandito l'assegno o del progetto di ricerca presentato.

2. Il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, per le aree scientifiche d'interesse, costituisce requisito preferenziale ai fini della attribuzione dell'assegno. Su richiesta

del dipartimento proponente il possesso del titolo di dottore o equivalente può essere requisito obbligatorio.

3. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) e c) della Legge 240/2010, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. E' escluso il personale di ruolo presso l'Ateneo od altre Università italiane, il personale di ruolo di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, IV comma, del DPR 382/1980.

5. I requisiti di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento degli assegni saranno indicati specificatamente nei relativi bandi.

6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Articolo 11

Publicità

I bandi di selezione verranno affissi all'Albo Ufficiale dell'Università e verranno altresì resi pubblici, anche per via telematica, sui siti del MIUR e dell'Unione Europea.

Articolo 12

Criteri di selezione

1. La selezione avverrà con idonee procedure di valutazione comparativa tra i candidati sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione del progetto di ricerca (solo per la tipologia di bando di cui alla lettera a) co.1 dell'art. 9 fino a 30 punti; con un punteggio inferiore a 15 il candidato non è ammesso alla selezione.

b) valutazione dei titoli: dottorato di ricerca, se non obbligatorio, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero), nonché svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero), con riferimento specifico al campo di ricerca per cui si effettua la selezione:

fino a 20 punti (tipologia lett. a) co. 1 art. 9)

fino a 30 punti (tipologia lett. b) co. 1 art.9);

c) pubblicazioni scientifiche, relative al campo di ricerca in cui si effettua la selezione

fino a 20 punti (tipologia lett. a) co. 1 art. 9)

fino a 30 punti (tipologia lett. b) co. 1 art.9);

c) colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca nel campo disciplinare specifico

fino a 30 punti (tipologia lett. a) co. 1 art. 9)

fino a 40 punti (tipologia lett b) co. 1 art.9);

Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 24 su 30 (tipologia lett. a) co. 1 art. 9) e 32 su 40 (tipologia lett. b) co. 1 art. 9);

2. La valutazione del progetto di ricerca, per la tipologia di bando di cui alla lettera a), e dei titoli, per ambedue le tipologie di bando, precede il colloquio.

Articolo 13

Commissioni giudicatrici

1. Per i bandi di cui alla tipologia lett. a) co. 1 art. 9, la valutazione comparativa verrà effettuata da un'unica Commissione giudicatrice per l'area scientifica d'interesse, nominata dal Rettore, su

proposta dei dipartimenti interessati, e composta da minimo 3 professori di ruolo e ricercatori. La Commissione potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

2. Per i bandi di cui alla tipologia lett. b) co. 1 art. 9, la valutazione comparativa verrà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato, e composta da almeno 3 professori di ruolo e ricercatori. Nel caso di finanziamenti esterni, la Commissione può essere eventualmente integrata da un rappresentante dell'Ente finanziatore.

3. Le Commissioni giudicatrici di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, esprimeranno un giudizio su ciascun candidato procedendo alla formulazione, sulla base dei punteggi attribuiti, di una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche.

4. Le Commissioni stilano una relazione finale, contenente i criteri adottati, le valutazioni sui singoli candidati e la comparazione tra gli stessi, per singola area, e redigono una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche, cui verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Articolo 14

Preavviso

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

Gli assegni di ricerca ex art. 51 comma 6 della Legge 449/1997, banditi o in corso, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010, sono disciplinati dal Regolamento emanato con D.R.1385 del 6/10/1998 e successive modificazioni, fino alla loro naturale scadenza e possono essere rinnovati ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo di Ateneo.